



COMUNE DI PRALBOINO

PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. 19/06/97 n. 218

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 3 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

ART. 4 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE

ART. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

ART. 6 – EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE

ART. 7 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 8 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

ART. 9 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

ART. 10 - RIDUZIONI DELLE SANZIONI

ART. 11 – NORME FINALI

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 19/06/97 n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi comunali e di limitare l'insorgere del contenzioso.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

1. L'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione di tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Sono escluse dal campo applicativo le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i co-obbligati.

ART. 3 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

Il procedimento di definizione può essere attivato:

1. a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento.

2. su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 4 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso, per raccomandata un invito a comparire nel quale devono essere indicati:

- a) la data ed il luogo della comparizione;
- b) il tributo ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali l'accertamento si fonda;
- d) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui all'art. 10;
- d) l'avvertimento che la mancata risposta all'invito impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

ART. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può far pervenire all'ufficio competente, tramite consegna a mano o lettera raccomandata AR, istanza di accertamento con adesione redatta in carta libera, che contenga l'indicazione del recapito telefonico. Il contribuente potrà parimenti inviare l'istanza di accertamento con adesione tramite fax, purché inoltri nelle 48 ore successive l'originale secondo le modalità precedentemente indicate.

2. La presentazione dell'istanza di adesione deve avvenire anteriormente all'impugnazione dell'avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale; tale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. Dal momento della presentazione dell'istanza i termini per l'impugnazione e per il pagamento del tributo restano sospesi per 90 giorni. Tale sospensione non opera invece con riguardo ai termini della definizione agevolata di cui agli art. 16 e 17 del D.L.gs. n. 472/97.

ART. 6 – EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro un giorno prima di tale data.

3. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente può fornire all'ufficio le precisazioni ed i chiarimenti che ritiene necessari esibendo documenti e fornendo ogni elemento utile alla esatta determinazione del tributo dovuto.
4. Il contribuente può agire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore munito di procura scritta.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito del concordato viene dato atto in una succinta comunicazione da tenere agli atti.

ART. 7 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

ART. 8 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio a seguito del ricevimento di tale quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a euro 2.500,00, è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi.
5. Se la somma da rateizzare supera euro 5.000,00 l'Ufficio deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria.

ART. 9 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 10 - RIDUZIONI DELLE SANZIONI

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

ART. 11 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.